Comune di Nerviano
Città Metropolitana di Milano

AREA V

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
SERVIZI

Oggetto dell'affidamento : Servizio di monitoraggio del gas Radon per gli ambienti posti al piano seminterrato di alcuni stabili comunali

Il Responsabile del Progetto : **Arch. Francesca Ughi**

L'Operatore Economico : Arch. Raffaella Annovazzi

Nerviano, (data firma digitale) 06/10/2025

Premesse

Il D. Lgs. 101 del 31 luglio 2020, entrato in vigore il 27/08/2020, disciplina la tematica della protezione dal radon nei luoghi di lavoro; il livello di riferimento di concentrazione media annua di attività di radon in aria nei luoghi di lavoro deve essere inferiore a 300 Bq/m3 .
Le norme relative alla protezione dal radon nei luoghi di lavoro si applicano alle attività lavorative svolte in ambienti sotterranei, negli stabilimenti termali, nei luoghi di lavoro seminterrati e al piano terra se ubicati in Aree Prioritarie, - cosi come definite nell'art.11 del D. Lgs. 101 del 31/ luglio 2020; la prima identificazione della Regione Lombardia è stata pubblicata in data 28 Giugno 2023 sul BURL SO n. 26; l'elenco dei comuni in area prioritaria è stato pubblicato sulla GU della Repubblica Italiana n. 211 del 9 Settembre 2023 pag. 12-), oppure se svolte in "specifici luoghi di lavoro" da individuare nell'ambito di quanto previsto dal Piano Nazionale di Azione per il Radon - adottato con DPCM in data 11 gennaio 2024 (Appendice 4.3 – pag. 120)

Art. 1 - Definizioni

1. Per "affidatario" si intende il Soggetto giuridico, singolo o associato in una delle forme previste dalla vigente legislazione in materia, che ha ottenuto l'affidamento dell'appalto, nella persona del suo titolare o legale rappresentante o capo mandatario.
2. Per "Comune" si intende il Comune quale ente territoriale, sia sotto il profilo del titolare del potere amministrativo che titolare della posizione contrattuale di stazione appaltante, rappresentato negli adempimenti formali dal Responsabile del Settore Servizi Tecnici 2 o da altro personale delegato.
3. Per "servizi o forniture" si intendono le attività da eseguire o eseguite, nonché le forniture, le prestazioni di manodopera e quant'altro necessario e strumentale allo svolgimento delle forniture affidate dal Comune alla Ditta.
4. Per "Referente dell'Ente" si intende il Responsabile del Progetto (qui definito anche semplicemente RUP) o persona da lui preposta a seguire il presente appalto.

Art. 2 - Oggetto dell'affidamento e tipologia delle prestazioni

L'intervento riguarda il Servizio di monitoraggio del gas Radon per gli ambienti posti al piano seminterrato di alcuni stabili comunali e prevede la consulenza in materia di Radon a cura di Esperto in Interventi di Risanamento Radon ai sensi dell'art. 15 D.Lgs 101/2020 e misurazione della concentrazione media annua/semestrale di Radon in aria a cura di Servizio di Dosimetria riconosciuto ai sensi dell'art 155 D.Lgs 101/2020 compresa Relazione Tecnica finale conforme all. II-punto 4 D.Lgs 101/2020.

Gli interventi dovranno essere eseguiti da personale tecnico qualificato.

L'attività verrà espletata presso i piani seminterrati delle seguenti strutture di proprietà comunale:

A. Scuola dell'Infanzia e Primaria S. Ilario Gianni Rodari, Via Torricelli n.1
B. Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, Via Diaz
C. Scuola dell'Infanzia Nerviano, Via dei Boschi n. 8
D. Scuola Primaria Garbatola Ada Negri, Via F. Filzi n. 6
E. Scuola Primaria Rita Levi Montalcini, Via Roma n. 51
F. Palazzina del Centro Sportivo "Re Cecconi", Via Monsignor Luigi Piazza n. 15

Nello specifico l'attività si articolerà come segue:

A. Scuola dell'Infanzia e Primaria S. Ilario Gianni Rodari, Via Torricelli n.1

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6+6 mesi, compreso fornitura di n. 10 dosimetri ogni lotto semestrale (totale n. 20 dosimetri) posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;
c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 contenente calcolo delle concentrazioni medie annue di radon in aria, conformemente alle indicazioni

tecnico/formali dell'Allegato II del citato Decreto redatta da Laboratorio qualificato analisi Radon D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Art. 17, comma 7 e All. 2, sez. I, comma 5

B. Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, Via Diaz

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6 mesi, compreso fornitura di n. 12 dosimetri ogni lotto semestrale, posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;
c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica con valutazione preliminare necessità misure preventive

C. Scuola dell'Infanzia Nerviano, Via dei Boschi n. 8

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6+6 mesi, compreso fornitura di n. 11 dosimetri ogni lotto semestrale (totale n. 22 dosimetri) posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;
c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 contenente calcolo delle concentrazioni medie annue di radon in aria, conformemente alle indicazioni tecnico/formali dell'Allegato II del citato Decreto redatta da Laboratorio qualificato analisi Radon D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Art. 17, comma 7 e All. 2, sez. I, comma 5

D. Scuola Primaria Garbatola Ada Negri, Via F. Filzi n. 6

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6+6 mesi, compreso fornitura di n. 4 dosimetri ogni lotto semestrale (totale n. 8 dosimetri) posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;
c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 contenente calcolo delle concentrazioni medie annue di radon in aria, conformemente alle indicazioni tecnico/formali dell'Allegato II del citato Decreto redatta da Laboratorio qualificato analisi Radon D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Art. 17, comma 7 e All. 2, sez. I, comma 5

E. Scuola Primaria Rita Levi Montalcini , Via Roma 51

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6+6 mesi, compreso fornitura di n. 11 dosimetri ogni lotto semestrale (totale n. 22 dosimetri) posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;
c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 contenente calcolo delle concentrazioni medie annue di radon in aria, conformemente alle indicazioni tecnico/formali dell'Allegato II del citato Decreto redatta da Laboratorio qualificato analisi Radon D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Art. 17, comma 7 e All. 2, sez. I, comma 5

F. Palazzina Centro Sportivo" Re Cecconi", Via Monsignor Luigi Piazza n. 6

a. Sopralluogo e consulenza in materia di gas Radon (EIIR Esperto in interventi di risanamento Radon ai sensi art. 15 D.Lgs 101/2020);
b. Assistenza alla misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria con dosimetri a tracce con rivelatore tipo PADC CR-39. Durata monitoraggio 6+6 mesi, compreso fornitura di n. 4 dosimetri ogni lotto semestrale (totale n. 8 dosimetri) posizionamento, ritiro e riconsegna al servizio di dosimetria riconosciuto;

c. Analisi e rapporti di prova a cura di servizio di dosimetria riconosciuto;
d. Relazione Tecnica ai sensi del D.Lgs. 31 Luglio 2020, n. 101 contenente calcolo delle concentrazioni medie annue di radon in aria, conformemente alle indicazioni tecnico/formali dell'Allegato II del citato Decreto redatta da Laboratorio qualificato analisi Radon D.lgs. 31 luglio 2020, n. 101 - Art. 17, comma 7 e All. 2, sez. I, comma 5

La prestazione non è scindibile.

Art. 3 - Dati dell'affidatario e ammontare dell'Affidamento **(DA COMPILARE A PENA DI ESCLUSIONE)**
L'importo complessivo dell'affidamento è pari ad Euro **10.000,00** oltre cassa 5% ed IVA 22%

Così suddiviso:

A. Scuola dell'Infanzia e Primaria S. Ilario Gianni Rodari, Via Torricelli n.1 - € 1.960,00
B. Scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci, Via Diaz - € 1.000,00
C. Scuola dell'Infanzia Nerviano, Via dei Boschi n. 8 - € 2.050,00
D. Scuola Primaria Garbatola Ada Negri, Via F. Filzi n. 6 - € 1.470,00
E. Scuola Primaria Rita Levi Montalcini, Via Roma n. 51 - € 2.050,00
F. Palazzina del Centro Sportivo "Re Cecconi", Via Monsignor Luigi Piazza n. 15 - € 1.470,00

L'affidatario è Arch. Raffaella Annovazzi con sede/studio a Brescia cap. 25128 (BS) in via/piazza Via Trento 84/A P.IVA 03301600171 e c.f _____che ha offerto uno prezzo di 9.800,00 Euro.

Art. 4 - Modalità di stipulazione del contratto e garanzia definitiva
Il contratto è stipulato "a misura" sulla base degli immobili in cui è stato effettivamente svolto il servizio
Il presente foglio patti e condizioni – quale documento di contratto - verrà sottoscritto congiuntamente dall'Impresa e dall'Amministrazione Comunale all'atto della formulazione dell'offerta.

Il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata.

La cauzione definitiva non è richiesta visto l'importo esiguo del contratto. L'appaltatore ne dovrà tenere conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 5 - Durata e tempi dell'affidamento
Il servizio di misurazione avrà durata di 1 anno ad eccezione delle misurazioni presso la scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci che avranno una durata semestrale, l'inizio avrà luogo entro 15 giorni dalla conferma affidamento incarico, trasmessa a mezzo pec.
Le relazioni tecniche, corredate dai risultati sulle misurazioni eseguite, dovranno essere consegnate entro 30 giorni dal termine del periodo di monitoraggio.

Art. 6 - Documenti che fanno parte del contratto
Faranno parte integrante e sostanziale del contratto, anche se non allegati formalmente al presente progetto:

a) il presente foglio patti e condizioni;
b) eventuali planimetrie o relazioni relative all'intervento;
c) le polizze di garanzia;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 36/2023;
b) il decreto legislativo 81/08 e smi.

Sono vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia.

Per quanto non previsto dal presente, si intendono richiamate e accettate anche le norme del Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilità.

Art. 7 - Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

Si ritiene valida e si richiede copia della polizza assicurativa dell'affidatario.

Art. 8 - Obblighi specifici dell'affidatario

L'affidatario è sempre obbligato a:

a) assicurare tutti i prestatori d'opera, secondo le norme vigenti, mantenendosi in regola con le disposizioni in materia previdenziale, assicurativa, assistenziale, infortunistica, contrattuale ecc.;

b) adempiere alle normative vigenti in materia di sicurezza.

c) segnalare tempestivamente ogni inconveniente, pregiudizio, evento straordinario ecc. che dovesse accadere nel corso delle attività di che trattasi;

d) rispetto della normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nonché la normativa in materia contributiva e retributiva nonché il rispetto del Codice dei Contratti e del C.C. per quanto applicabile.

La Ditta appaltatrice è sempre responsabile sia di fronte al Comune che ai terzi della esecuzione dell'incarico assunto, il quale, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente constatati, potrà subire interruzioni.

E' fatto obbligo alla Ditta appaltatrice di comunicare tempestivamente al Comune ogni eventuale variazione di ragione sociale, nonché la modifica del nominativo del Rappresentante legale.

Sarà obbligo dell'Impresa adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di Soggetti Terzi. Rimane stabilito che l'Appaltatore assumerà ogni più ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il Comune.

Sono a carico dell'affidatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto, quanto se stabiliti o accresciuti successivamente:

- tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del proprio personale necessario al servizio in osservanza delle norme di leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, tubercolosi;
- tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito o manutenzione dei propri mezzi, necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto d'appalto;
- tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l'osservanza in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;
- tutte le spese e gli oneri derivanti dall'adozione dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al contratto stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati;
- tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipula e dall'esecuzione del contratto, anche se di natura accessoria all'oggetto principale dell'appalto.

L'impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/08, ecc).

Art. 9 - Omissis

Art. 10 - Omissis

Art. 11 - Omissis

Art. 12 - Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal RESPONSABILE DI PROGETTO o, qualora nominato, dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RESPONSABILE DI PROGETTO o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno,

comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Varianti introdotte dalla stazione appaltante

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal responsabile del progetto o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite;
- per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

Art. 14 - Variazioni entro il 20 per cento

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 15 - La sospensione dell'esecuzione del contratto. Il verbale di Sospensione ed il verbale di ripresa

Il RESPONSABILE DI PROGETTO o, qualora nominato, il direttore dell'esecuzione ordina la sospensione dell'esecuzione delle prestazioni del contratto qualora circostanze particolari ne impediscano temporaneamente la regolare esecuzione.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione potrà essere ordinata per:

1. avverse condizioni climatiche;
2. cause di forza maggiore;
3. altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

Il direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione. Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il direttore dell'esecuzione redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine ultimo di esecuzione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

Art. 16 - Contestazioni/Riserve, gestione delle riserve e accordo bonario

<u>Contestazioni</u>

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro tre giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non esplichi le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

<u>Contraddittorio</u>

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.

In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.
In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.
L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

Accordo bonario

Ai sensi dell'art 210 del D.lgs.vo 36/2023, qualora in seguito all'iscrizione di contestazioni, l'importo economico dei servizi/forniture comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura compresa fra il 5% (cinque per cento) e il 15 % (quindici per cento) di quest'ultimo, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6 del medesimo articolo del Codice.

Il R.U.P. deve valutare immediatamente l'ammissibilità di massima delle contestazioni, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori servizi/forniture per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del D. Lgs. 36/2023, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale.

Il DEC dà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle contestazioni ricevute, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il R.U.P., entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del DEC e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il R.U.P. e l'appaltatore scelgono d'intesa,nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15(quindici) giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RESPONSABILE DI PROGETTO non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RESPONSABILE DI PROGETTO, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche ,entro 90(novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 3.

La proposta che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, può essere adito il giudice ordinario.

Art. 17 - Penali in caso di ritardo

Nel caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, applicherà alla ditta appaltatrice le seguenti:

1. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla tempistica di posa dei dosimetri indicata all'art. 5;
2. 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo per la consegna delle relazioni finali (tempistica indicata all'art. 5)

In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del progetto o il direttore dell'esecuzione, con nota indirizzata al dirigente, propone l'applicazione delle suddette penali specificandone l'importo. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.
Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere

immediatamente **il servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.
Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Art. 18 - L'attestazione di regolare esecuzione
Trattandosi di servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00 la liquidazione della rata di saldo costituirà accertamento della regolare esecuzione del servizio.

Art. 19 - Risoluzione del contratto
La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.
In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per ... giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Nelle procedure di affidamento di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b) del codice dei contratti, di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici sono ammessi ad attestare con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La stazione appaltante si riserva di verificare le dichiarazioni, anche previo sorteggio di un campione individuato con modalità predeterminate ogni anno. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione

dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a 12 dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 20 - Recesso

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (v) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

Art. 21 - Pagamenti

L'importo sarà fatturato e liquidato nelle seguenti modalità

- 50% a seguito della posa dei dosimetri
- 50% alla consegna delle relazioni tecniche

I pagamenti potranno essere anche frazionati sulla base del numero di edifici monitorati

Le fatture che saranno pagate dall'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dal ricevimento della fattura al Protocollo dell'Ente e previa verifica della conformità dell'esecuzione delle attività e della regolarità contributiva.

I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica, tramite piattaforma SDI, trasmessa al seguente codice univoco ufficio: **AHM0IQ**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

L'accertamento di conformità dovrà concludersi entro 30 giorni dalla consegna della merce/esecuzione del servizio.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del **servizio**. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 22 - Omissis

Art. 23 - Omissis

Art. 24 - Revisione del prezzo d'appalto

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera

prevalente.
La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 60 decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.
Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Art. 25 - Omissis

Art. 26 - Proroga contrattuale
Non è prevista proroga contrattuale

Art. 27 - Omissis

Art. 28 - Cessione del contratto
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Art. 29 - Subappalto e avvalimento
È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.
Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **servizio** che intende eventualmente subappaltare.
Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
Si applica l'art 119 del Codice in tema di subappalto
L'avvalimento è ammesso secondo il disposto dell'art 104 del Codice

Art. 30 - Nuove convenzioni Consip
In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.
In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

Art. 31 - Foro competente
Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Milano

Art. 32 - Clausole anticorruzione e doveri comportamentali
1. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato altresì, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

2. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si è impegnato, nel caso di affidamento di incarichi di collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell'articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R..

L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 47 del DPR 445/2000:

- di aver preso visione del "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2025-2027" del Comune di Nerviano, adottato in conformità alla L. n. 190 del 6.11.2012 e approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 29 del 27 Marzo 2025 (pubblicato sul sito del Comune di Nerviano) e che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i responsabili dell'Ente.

Art. 33 - Whistleblowing

L'affidatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "whistleblowing", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Nerviano, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle Linee Guida Anac, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente Anac del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Nerviano, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: https://comunedinerviano.whistleblowing.it/#/. L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Art. 34 - Trattamento dati

In riferimento al "trattamento dei dati personali", come definito e normato dal Regolamento UE/2016/679 (GDPR), l'affidatario:

a) dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), che i dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della predetta procedura

b) dichiara di essere conscio che i dati conferiti saranno accessibili a "chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti" ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e ss.mm.;

c) dichiara di essere a conoscenza che i dati conferiti potranno essere cancellati solo ed esclusivamente in conformità con la vigente normativa regolamentante la tenuta, la conservazione e la gestione degli atti e dei documenti della Pubblica Amministrazione;

d) esprime il proprio assenso alla comunicazione/diffusione da parte del Comune di Nerviano dei propri dati a soggetti privati, ovvero a soggetti pubblici economici, coinvolti nel procedimento amministrativo connesso all'espletamento dell'incarico richiamato in oggetto;

e) dichiara di essere stato reso edotto che il titolare del trattamento dei dati è il "Comune di Nerviano, avente sede Nerviano, Piazza Manzoni 14, fermo restando che, ove per fini istituzionali ovvero connessi al procedimento, i dati vengano comunicati a soggetti terzi, il Comune di Nerviano non potrà essere ritenuto responsabile dell'utilizzo e/o della diffusione dei dati da parte di detti soggetti.;

f) dichiara di non aver affidato incarichi in violazione dell'art 53 comma 16-ter del D.Lgs.vo 165/01 e succ mod e int (pantouflage);

g) dichiara di aver letto ed aver compreso le informazioni sul trattamento dei dati personali relativi all'area di riferimento pubblicati sul sito web all'indirizzo www.comune.nerviano.mi.it;

Art. 35 - Disposizioni transitorie

Il presente Foglio patti e condizioni è senz'altro impegnativa per l'affidatario, mentre diventerà tale per l'Amministrazione soltanto dopo riportata la prescritta definitiva approvazione superiore.

Si da atto che il Responsabile del Progetto per conto dell'Amministrazione è l'arch. Francesca Ughi con compito di coordinamento tra i vari settori al quale l'Impresa farà riferimento per indirizzo e benestare circa l'espletamento dell'incarico, nonché per il pagamento delle prestazioni.

Nerviano, lì *(data firma digitale)* 06/10/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE
firmato digitalmente

CLASOLE EX ART 1.341 CODICE CIVILE

Si intendono esplicitamente rilevate ed approvate le seguenti clausole particolarmente impegnative per l'offerente (cd, clausole vessatorie): Artt. 7-8-17-21

L'AFFIDATARIO PER ACCETTAZIONE
f*irmato digitalmente*